



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

Ufficio III - Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria

Loro Sedi

Alle segreterie Nazionali/Generali
dell'Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Loro Sedi

Oggetto: art 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n 151, come modificato dall'art1, commi 217 e 218, della Legge n.207 del 30.12.2024(Legge di Bilancio 2025).
Aggiornamento elevazione del trattamento economico per congedo parentale ed applicabilità al personale del Corpo di polizia penitenziaria

Si trasmette, per opportuna informativa la nota GDAP n. 0251746.U del 09 giugno 2025 della Direzione Generale del Personale – Divisione I Corpo di Polizia Penitenziaria di questo Dipartimento, inerente la materia richiamata nell'oggetto.

Si porgono distinti saluti.

Per il DIRETTORE a.p.c.
Dott.ssa Ida Del Grosso
Il Dirigente di Polizia penitenziaria
Dr. Andrea Zema



m_dg.GDAP.09/06/2025.0251746.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale
Divisione I - Corpo di polizia penitenziaria

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Segreteria Generale e del coordinamento
interistituzionale
SEDE

Alle Direzioni Generali
SEDE

Ai Provveditorati Regionali
LORO SEDI

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
LORO SEDI
(per il tramite dei Provveditorati)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e degli
Istituti d'Istruzione
LORO SEDI

All'Ufficio I – Affari generali
All'Ufficio III - Relazioni Sindacali
SEDE

e, per conoscenza,

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità
ROMA

OGGETTO: art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art.1, commi 217 e 218, della Legge n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Bilancio 2025).
Aggiornamento elevazione del trattamento economico per congedo parentale ed applicabilità al personale del Corpo di polizia penitenziaria.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale
Divisione I - Corpo di polizia penitenziaria

Facendo seguito alla nota n. 0398452 del 25 settembre 2024, relativa all'istituto giuridico indicato in oggetto, si ritiene opportuno, alla luce dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio del 2025 che ha ulteriormente esteso la previsione dell'art.34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, fornire i seguenti chiarimenti.

La nuova formulazione dell'art. 34 cit., oltre ad aver innalzato, in via definitiva, il secondo mese di congedo parentale all'80% della retribuzione, aggiunge un ulteriore mese, con elevazione della retribuzione sempre all'80%, fermo restando la disposizione secondo cui tale beneficio potrà essere fruito in modalità "alternata" tra i due genitori aventi diritto.

Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, si ripropone, aggiornandolo, lo schema della circolare del 25 settembre 2024, specificando le modalità secondo le quali il personale del Corpo può avvalersi del congedo parentale:

- 45 giorni di congedo parentale retribuito al 100 %, da fruire individualmente per il singolo genitore, fino al compimento del dodicesimo anno di età del minore, con commutazione del congedo parentale in congedo straordinario, nel limite massimo dei 45 giorni di annui.
- 45 giorni di congedo parentale, ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. 151 del 26.03.2001 così come modificato dell'art.1, commi 217 e 218, della Legge n. 207 del 30.12.2024, retribuito all'80% sino al sesto anno di vita del minore:
 - ai genitori che hanno terminato il congedo obbligatorio di maternità, ovvero di paternità, successivamente al 31.12.2023, ossia entro il 2024, è consentito fruire, in alternativa fra loro, di 15 giorni a titolo di congedo parentale retribuito all'80%, anche per i periodi successivi al 2024. Ne deriva che al genitore che non fruisce dei giorni con il trattamento economico all'80% spettano, comunque, per il corrispondente periodo, i giorni indennizzati al 30% della retribuzione, già previsti in precedenza;
 - ai genitori che hanno terminato il congedo obbligatorio di maternità, ovvero di paternità, successivamente al 31.12.2024, ossia entro il 2025, è consentito fruire, in alternativa fra loro, di 45 giorni in più, tutti all'80%. Ne deriva che al genitore che non fruisce dei giorni con il trattamento economico all'80% spettano, comunque, per il corrispondente periodo, i giorni indennizzati al 30% della retribuzione, già previsti in precedenza;
- per tre mesi, fino al dodicesimo anno di età del minore, in alternativa fra i genitori, percependo il 30% della retribuzione;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale
Divisione I - Corpo di polizia penitenziaria

- per gli ulteriori periodi di congedo parentale, nei limiti di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, senza alcuna corresponsione d'identità, salvo quanto stabilito dal successivo art. 24, comma 2.

Ciò posto, si rappresenta che tale beneficio si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e, in tali casi, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti entro i 6 anni dall'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Per completezza, si coglie l'occasione per riaffermare la facoltà del dipendente di scegliere di fruire, alternativamente ad ogni singola istanza, se fruire del congedo parentale retribuito al 100%, ex art.8 del d.P.R. n. 39 del 2018, ovvero del congedo parentale di cui all'art. 34 D. Lgs. 151 del 26.03.2001.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni partecipate, nonché la massima diffusione tra il personale interessato.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

